

(N. 2219)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PELIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1967

Modifica alla legge 15 aprile 1965, n. 448, concernente il termine per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio della professione in materia di economia e commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, a causa degli eventi bellici che hanno sconvolto il nostro Paese, venne disposta la sospensione per l'anno 1944 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materie economia e commercio e degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche.

Con successivo decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, le suddette disposizioni sono state estese all'anno 1945.

A seguito della sospensione degli esami di Stato di cui sopra rilasciavasi un certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale a chiunque, munito della laurea o diploma necessario per accedere a un determinato esame di Stato, non si fosse presentato, nemmeno in epoca anteriore, a sostenere la prova.

La legge 15 aprile 1965, n. 448, stabilisce che coloro che sono in possesso del certifi-

cato di abilitazione provvisoria all'esercizio di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della succitata legge la concessione dell'abilitazione definitiva, indipendentemente dalla iscrizione all'Albo professionale. Avuto riguardo a ciò, il presente disegno di legge mira ad estendere analogo trattamento a favore di coloro che siano in possesso del certificato provvisorio dell'esercizio della professione in materia di economia e commercio rilasciata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Vengono peraltro per essi fissati limiti e stabilite condizioni particolari: si richiede trattarsi di dipendenti di enti pubblici o di diritto pubblico da almeno dieci anni ovvero che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra e ciò per la particolare considerazione dovuta alle persone che si trovano in siffatta situazione.

Osservasi che il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari di sorta.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La disposizione contenuta nella norma di cui all'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, è estesa a coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione con riserva dell'esercizio della professione in materia di economia e commercio rilasciata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, purchè dipendenti da enti pubblici o di diritto pubblico da almeno 10 anni ovvero che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra quale risulterà dall'apposito modello 79 da allegare alla domanda di abilitazione definitiva.